



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 155 LEGISLATURA N. IX

delibera
1789

DE/ME/DSS Oggetto: L.R. 30 maggio 2012, n. 15. Articoli 4 e 10. Criteri e
0 NC modalità per l'iscrizione e la cancellazione nel
registro regionale delle organizzazioni di
Prot. Segr. volontariato (art. 4) ed esercizio del potere di
1970 vigilanza sulle stesse (art. 10)

Venerdì 28 dicembre 2012, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- PAOLO PETRINI Vicepresidente
- ANTONIO CANZIAN Assessore
- SANDRO DONATI Assessore
- PAOLO EUSEBI Assessore
- SARA GIANNINI Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

E' assente:

- LUCA MARCONI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore, Almerino Mezzolani.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 30 maggio 2012, n. 15. Articoli 4 e 10. Criteri e modalità per l'iscrizione e la cancellazione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 4) ed esercizio del potere di vigilanza sulle stesse (art. 10).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali e del Dirigente della P.F. Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per l'inclusione sociale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di revocare la propria deliberazione n. 1616 del 17 novembre 2008 avente per oggetto: "L. n. 266/1991 e L.R. n. 48/95 – Criteri per l'iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato nel registro regionale istituito dall'art. 3 della L.R. n. 48/95";
2. di articolare il registro regionale delle organizzazioni di volontariato nelle seguenti sezioni, attribuendo la responsabilità del procedimento di iscrizione nella competente sezione al Dirigente del Servizio della Posizione di funzione presso la quale la sezione è incardinata:
 - a) socio-sanitaria socio assistenziale
e tutela dei diritti
Dipartimento per la salute e i servizi sociali:
P.F. IPAB, infanzia, famiglia e gestione albi e registri sociali
 - b) tutela e protezione animali
Dipartimento per la salute e i servizi sociali:
P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) cultura : valorizzazione del patrimonio P.F. Cultura
storico artistico e culturale
- d) tutela e valorizzazione ambientale Servizio territorio, ambiente ed energia
- e) protezione civile Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile

3. di attribuire la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato alla Posizione di funzione IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri regionali – Dipartimento salute e servizi sociali;
4. di prevedere che l'iscrizione all'albo territoriale del volontariato di protezione civile di cui alla D.G.R. n. 1301 del 15 settembre 2012 costituisca titolo valido per l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato sezione protezione civile
5. di attribuire ai Dirigenti dei Servizi o delle Posizioni di Funzione competenti ai sensi della seconda alinea, oltre alla funzione di iscrizione al registro, quella di vigilanza sul funzionamento e sulle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato iscritte e di aggiornamento del registro medesimo;
6. di approvare l'allegato recante " Registro regionale delle organizzazioni di volontariato: requisiti necessari per ottenere l'iscrizione e modalità per la presentazione delle domande" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
7. di rinviare a successivo decreto del Dirigente della P.F. I.P.A.B., infanzia , famiglia e gestione di albi e registri sociali l'adozione della modulistica per l'iscrizione e per la verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione;
8. di fare salve le iscrizioni contenute nel registro regionale esistente, istituito con la citata deliberazione n. 1616/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento.

- Legge 11 agosto 1991, n. 266.
- Legge regionale 30 maggio 2012, n. 15.

Motivazione.

La legge regionale 30 maggio 2012, n. 15, contenente norme per la promozione del volontariato, ha ridisciplinato il settore dopo ben 17 anni dall'entrata in vigore della L.R. n. 48/1995. Questa nuova legge, che ha visto nel corso del suo iter formativo l'attiva partecipazione di tutti gli enti e le istituzioni del mondo del volontariato, ha introdotto alcune, importanti innovazioni. Tali innovazioni, senza stravolgere i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, che sono ancora validi in materia di volontariato e che, in ogni caso, si prevede costituiranno oggetto di rivisitazione da parte del legislatore statale nel quadro di una futura normativa unica sul Terzo Settore, comportano una riformulazione dei criteri di iscrizione e di cancellazione al registro regionale, cosa che viene del resto prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale.

In primo luogo la legge conferma la suddivisione del registro in sezioni, secondo le aree di intervento individuate. Rispetto al modello di ripartizione del registro di cui alla D.G.R. n. 1616/2008 si rappresenta che attualmente l'organizzazione amministrativa regionale prevede l'istituzione di un unico Dipartimento che comprende gli ex-Servizi salute e politiche sociali. Alla luce di detta circostanza si ritiene opportuno accorpate presso la P.F. IPAB, infanzia, famiglia e gestione albi e registri sociali anche le competenze che prima facevano capo al Servizio salute, escluse quelle facenti capo alla P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare le quali, per le loro peculiari caratteristiche, devono continuare ad essere svolte da quest'ultima P.F.

Pertanto la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato è attribuita alla Posizione di funzione IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali – Dipartimento salute e servizi sociali e viene articolata nelle seguenti sezioni:

- | | |
|---|---|
| a) socio-sanitaria socio assistenziale e tutela dei diritti | Dipartimento per la salute e i servizi sociali: P.F. IPAB, infanzia, famiglia e gestione albi e registri sociali |
| b) tutela e protezione animali | Dipartimento per la salute e i servizi sociali: P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare. |
| c) cultura : valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale | P.F. Cultura |
| d) tutela e valorizzazione ambientale | Servizio territorio, ambiente ed energia |
| e) protezione civile | Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile |

L'iscrizione all'albo territoriale del volontariato di protezione civile di cui alla D.G.R. n. 1301 del 15 settembre 2012 costituisce titolo valido per l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato sezione protezione civile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Una vera e propria innovazione rispetto alla precedente normativa è costituita, invece, dall'allargamento della definizione di organizzazione di volontariato, la quale non è solo l'associazione che è costituita, *in modo determinante e prevalente*, da soci che si identificano nelle persone fisiche le quali offrono per la realizzazione degli scopi statuari le loro prestazioni personali, volontarie e gratuite, ma anche ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato, purché tutti gli aderenti siano iscritti al registro regionale. La portata di questa innovazione normativa verrà meglio spiegata nell'allegato recante "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato: requisiti necessari per ottenere l'iscrizione e modalità per la presentazione delle domande" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si conferma l'indispensabilità che l'organizzazione di volontariato, all'atto della presentazione della domanda e del relativo atto costitutivo e statuto allegati, specifichi quale sia l'attività prevalente ai fini dell'iscrizione nella sezione competente che, comunque, va indicata nella domanda.

Occorre infine salvaguardare le iscrizioni contenute nel registro regionale esistente istituito con la D.G.R. n. 1616/2008, riportandole nel registro ripartite nelle sezioni competenti.

Con il presente atto si determinano i criteri e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e l'esercizio del potere di vigilanza sulle stesse, così come riportati nell'allegato sopra riportato.

La presente deliberazione è stata esaminata senza osservazioni dalle competenti Posizioni di Funzione di cui alla DGR n. 412 del 22/03/2011.

Esito dell'istruttoria.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:

1. di revocare la propria deliberazione n. 1616 del 17 novembre 2008 avente per oggetto: "L. n. 266/1991 e L.R. n. 48/95 – Criteri per l'iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato nel registro regionale istituito dall'art. 3 della L.R. n. 48/95";
2. di articolare il registro regionale delle organizzazioni di volontariato nelle seguenti sezioni, attribuendo la responsabilità del procedimento di iscrizione nella competente sezione al Dirigente del Servizio della Posizione di funzione presso la quale la sezione è incardinata:

| | |
|---|---|
| a) socio-sanitaria socio assistenziale e tutela dei diritti | Dipartimento per la salute e i servizi sociali: P.F. IPAB, infanzia, famiglia e gestione albi e registri sociali |
| b) tutela e protezione animali | Dipartimento per la salute e i servizi sociali: P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare. |
| c) cultura : valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale | P.F. Cultura |
| d) tutela e valorizzazione ambientale | Servizio territorio, ambiente ed energia |
| e) protezione civile | Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile |



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. di attribuire la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato alla Posizione di funzione IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri regionali – Dipartimento salute e servizi sociali;
4. di prevedere che l'iscrizione all'albo territoriale del volontariato di protezione civile di cui alla D.G.R. n. 1301 del 15 settembre 2012 costituisca titolo valido per l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato sezione protezione civile
5. di attribuire ai Dirigenti dei Servizi o delle Posizioni di Funzione competenti ai sensi della seconda alinea, oltre alla funzione di iscrizione al registro, quella di vigilanza sul funzionamento e sulle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato iscritte e di aggiornamento del registro medesimo;
6. di approvare l'allegato recante " Registro regionale delle organizzazioni di volontariato: requisiti necessari per ottenere l'iscrizione e modalità per la presentazione delle domande" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
7. di rinviare a successivo decreto del Dirigente della P.F. I.P.A.B., infanzia , famiglia e gestione di albi e registri sociali l'adozione della modulistica per l'iscrizione e per la verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione,
8. di fare salve le iscrizioni contenute nel registro regionale esistente, istituito con la citata deliberazione n. 1616/2008.

*Il responsabile del procedimento
(dott. Renato Scuterini)*

Renato Scuterini

Be



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


**PROPOSTA E PARERE
DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E PER I SERVIZI SOCIALI
E DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COORDINAMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI
E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE**

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

*P.F. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI
E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE*


*IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mannucci)*


*DIPARTIMENTO PER LA SALUTE
E PER I SERVIZI SOCIALI*

*IL DIRETTORE
(Dott. Carmine Ruta)*


La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elsa Moroni)






DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ALLEGATO : REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.
REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE L'ISCRIZIONE E MODALITA' PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Requisiti

Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 2012 n. 15 per attività di volontariato s'intende il servizio non occasionale reso per solidarietà, senza fini di lucro o remunerazione anche indiretta, con prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte individualmente o in gruppi tramite le organizzazioni liberamente costituite di cui il volontario fa parte.

Questa definizione, poi, va letta congiuntamente a quella di organizzazione di volontariato, contenuta all'articolo 3, comma 1, della stessa legge, secondo la quale è organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Dal combinato disposto delle suddette definizioni si evince, in primo luogo, che l'attività di volontariato può essere prestata da una persona fisica singolarmente o associata in gruppi detti organizzazioni di volontariato, liberamente costituite. L'attività del singolo volontario non è oggetto di tali criteri, poiché la Regione ha competenza alla tenuta del registro delle associazioni di volontariato e non esiste un registro dove sono iscritti i singoli volontari.

Ciò premesso, l'attività di volontariato deve avere carattere non occasionale, cioè deve svolgersi in modo continuativo, cosa che viene dimostrata attraverso la costituzione di un organismo dotato di un proprio atto costitutivo e uno statuto contenente determinati scopi che l'organizzazione persegue e che non possono essere raggiunti attraverso un'attività saltuaria e non organizzata.

Il servizio reso deve avere carattere di solidarietà, cioè deve essere rivolto a soddisfare interessi di terzi e non dei soli soci dell'organizzazione, così come avviene invece per le associazioni di promozione sociale, nella cui definizione di legge non compare la parola "solidarietà". Una diversa interpretazione della norma porrebbe sullo stesso piano, di fatto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, per le quali, peraltro, la legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 sulle associazioni di promozione sociale, all'articolo 5, comma 6, nel disciplinare le iscrizioni al registro della promozione sociale, stabilisce l'incompatibilità con l'iscrizione nei registri del volontariato. Lo statuto dell'associazione deve prevedere che essa sia aperta a chiunque intenda condividere gli scopi e le finalità che la stessa si prefigge.

Lo statuto dell'organizzazione, oltre al rispetto delle norme del Codice civile, deve espressamente prevedere l'assenza di fini di lucro da parte della stessa, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari, i criteri di ammissione ed esclusione dei soci, i loro obblighi e i loro diritti, l'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni e le risorse economiche sui quali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'organizzazione fa assegnamento, nonché le modalità della sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Lo statuto deve altresì prevedere che in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo la liquidazione siano devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto medesimo o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice civile.

Per democraticità della struttura s'intende la possibilità per tutti di accedere ad essa e ai propri organi in maniera egualitaria, nonché l'obbligo di osservare e garantire all'interno dell'organizzazione di volontariato la parità di trattamento tra gli aderenti e la loro effettiva partecipazione alla vita democratica

Il servizio reso dai soci volontari deve essere senza fini di lucro o remunerazione, anche indiretta, cioè gratuito, e deve consistere nello svolgimento di prestazioni personali. Su questo punto occorre soffermarsi per un momento, in quanto il principio del carattere personale delle prestazioni dei soci delle organizzazioni di volontariato va letto alla luce di quanto disposto da citato articolo 3, comma 1, della legge, il quale stabilisce, come detto sopra, che l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei soci. Nella base associativa di un'organizzazione di volontariato possono essere presenti diverse categorie di soci, che possiamo raggruppare in due macro categorie e cioè: i soci volontari che sono coloro che prestano la loro attività libera, personale e gratuita nello svolgimento dell'attività istituzionale dell'organizzazione ed i soci sostenitori, persone fisiche o giuridiche che non svolgono attività di volontariato. I soci possono essere tanto coloro che contribuiscono al perseguimento degli scopi associativi mediante il versamento di una somma di denaro, a carattere periodico (soci sostenitori), quanto coloro che vengono considerati soci per la rilevanza particolare che la loro presenza riveste all'interno dell'organizzazione, dando ad essa maggior risalto sociale (soci onorari o benemeriti), quanto coloro che hanno dato origine all'organizzazione medesima (soci fondatori). Tutti i soci devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale prevede, poi, che le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico. Ciò significa che esse possono tanto assumere la veste di associazioni o di fondazioni o di comitati, tutte persone giuridiche di diritto privato, purché sia chiaro dallo statuto il fine di solidarietà dell'organizzazione. Ciò risponde al principio della non rilevanza del *nomen iuris* dell'ente, ma piuttosto del suo regime giuridico.

Il comma 2 continua stabilendo che si considera organizzazione di volontariato ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato, purché tutti gli aderenti siano iscritti al registro regionale. Questa importante norma pone una deroga al principio secondo il quale, essendo la prestazione personale, la stessa non può essere eseguita che da una persona fisica. Tale deroga, però, non viola i principi della legge statale 11 agosto 1991, n. 266, in quanto nella stessa si dice che l'organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei soci. L'efficacia dirompente di tale disposizione è stata temperata dal legislatore regionale, il quale ha stabilito che solo gli enti di coordinamento o le federazioni di organismi di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

volontariato possono essere iscritte al registro regionale (organismi di secondo livello) e a condizione che tutte le organizzazioni aderenti agli stessi siano già iscritte al registro regionale. Ciò non toglie che, sempre secondo il principio della prevalenza, possano essere iscritte al registro regionale quelle organizzazioni che abbiano una prevalenza di soci volontari persone fisiche e una minoranza di soci persone giuridiche, le quali si limitino ad erogare periodicamente una somma di denaro.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge, possono essere iscritte al registro regionale esclusivamente quelle organizzazioni di volontariato che abbiano sede nella regione e siano operanti nel territorio regionale. Entrambe le condizioni devono essere presenti, altrimenti l'organizzazione di volontariato non può considerarsi di carattere regionale e quindi non può essere iscritta al registro. Qualora poi l'organizzazione operi in altra regione o all'estero, l'attività che viene svolta nel territorio regionale deve avere carattere di prevalenza su quella svolta all'estero e non può limitarsi esclusivamente alla raccolta di fondi.

I soci non possono intrattenere alcuna forma di lavoro, subordinato o autonomo, con l'organizzazione (art. 3, comma 3). Qualora il socio che presti attività di volontariato sostenga delle spese nell'esercizio della propria attività di volontario, queste gli vengono rimborsate; si intende che il rimborso concerne le sole spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ad assicurare il regolare e continuo espletamento delle loro attività oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività stesse. In ogni caso l'attività dei volontari deve essere quantitativamente o qualitativamente prevalente (art. 3, comma 4). Ciò significa che è ammissibile l'assunzione di personale dipendente solo nei casi in cui per il raggiungimento degli scopi statuari i soci volontari non riescano svolgere tutte le attività e siano costretti a fare ricorso a personale esterno, vincolandolo con rapporto di lavoro dipendente o autonomo. Al personale dipendente si farà ricorso per assicurare il regolare e continuo espletamento delle attività dell'organizzazione, o per qualificare e migliorare la qualità dell'attività svolta, ad esempio quando il volume di attività dell'organizzazione sia cresciuto in maniera tale da non consentire più che esso venga svolto dai soli soci. Alla stipula di contratti con soggetti svolgenti lavoro autonomo si ricorrerà invece quando dovranno essere espletate attività specializzate, sempre comprese negli scopi statuari, per le quali occorrono particolari competenze tecniche che non possono essere reperite tra i soci volontari e il personale dipendente. In entrambi i casi il numero dei soci volontari deve essere superiore a quello dei dipendenti ovvero l'attività dei soci volontari deve essere già di per sé tale da permettere il raggiungimento degli scopi statuari (qualitativamente prevalente), poiché altrimenti l'organizzazione non avrebbe potuto essere iscritta al registro regionale, e l'apporto del personale dipendente o convenzionato deve essere solo complementare alla stessa.

Il comma 5 dell'articolo 3 della legge stabilisce poi che le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività produttive e commerciali purché marginali in relazione alle attività istituziona-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

li. Su questo punto nulla è stato innovato. Le attività produttive e commerciali marginali sono quelle elencate nel decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 1995. Tali attività devono essere svolte, oltre che in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione, senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa. Non rientrano comunque tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

E' parimenti stato ribadito l'obbligo per tutti i soci aderenti che svolgano attività di volontariato di essere assicurati contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi connesse allo svolgimento dell'attività prestata per l'organizzazione, obbligo che fa capo all'organizzazione medesima.

Infine l'art. 3, comma 7, stabilisce che in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in settori analoghi, secondo le indicazioni contenute nello statuto o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

2. Modalità .

La domanda di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato redatta in carta semplice, secondo la modulistica di cui al successivo decreto del Dirigente della P.F. I.P.A.B., infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali, dal legale rappresentante dell'organizzazione, deve essere indirizzata al dirigente del Servizio o Dipartimento ovvero della Posizione di funzione a cui appartiene la sezione competente per materia. La domanda deve contenere una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che l'organizzazione non costituisce articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, né risulti iscritta al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 9/2004.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo dell'organizzazione, sottoscritto da tutti i soci fondatori;
- b) statuto dell'organizzazione (inserire anche le eventuali, successive modifiche allo statuto originario);
- c) una breve relazione che indichi l'attività statutaria prevalente svolta dall'organizzazione; ciò al fine di determinare la sezione competente ad adottare il decreto di iscrizione.

L'atto costitutivo e lo statuto possono essere redatti mediante atto pubblico, cioè da un notaio o da altro pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 2699 del Codice civile, ovvero mediante scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale ovvero mediante scrittura privata registrata presso l'Ufficio del registro. L'atto costitutivo e lo statuto possono essere prodotti anche in copia conforme all'originale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il dirigente del Servizio o della Posizione di funzione a cui fa capo la sezione competente, previa verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dal paragrafo precedente, dispone entro sessanta giorni l'iscrizione al registro o il diniego della stessa. Il decreto di iscrizione è comunicato all'organizzazione interessata ed è pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale della Regione Marche.

Le sezioni competenti sono tenute a comunicare il decreto di iscrizione anche alla Posizione di Funzione competente alla tenuta del registro regionale per gli adempimenti conseguenti.

3. Aggiornamento del registro

Le organizzazioni di volontariato devono, a pena di cancellazione dal registro regionale, inviare alla Posizione di funzione IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri regionali - Dipartimento salute e servizi sociali - ogni modifica dello statuto, della denominazione dell'organizzazione e della sede legale della stessa entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto o dal verificarsi del mutamento della sede legale. Il dirigente della suddetta Posizione di funzione provvede a trasmettere alle sezioni competenti gli atti e le comunicazioni di cui sopra.

Il dirigente della Posizione di Funzione preposta alla tenuta del registro regionale cura la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del registro aggiornato al 31 dicembre di ogni anno.

4. Cancellazione dal registro regionale.

Si procede alla cancellazione dal registro regionale nei seguenti casi:

- a) su richiesta delle organizzazioni di volontariato;
- b) qualora le organizzazioni iscritte al registro abbiano cessato ogni attività da almeno due anni;
- c) qualora sia stata riscontrata l'esistenza di gravi e documentate disfunzioni nello svolgimento delle attività delle organizzazioni iscritte nel registro;
- d) qualora gli scopi statutari siano divenuti impossibili da raggiungere;
- e) qualora le organizzazioni iscritte nel registro abbiano perduto i requisiti sulla base dei quali hanno ottenuto l'iscrizione;
- f) qualora le organizzazioni iscritte nel registro abbiano cambiato sede e non l'abbiano comunicato alla competente struttura regionale, rendendo impossibile l'aggiornamento del registro e l'attività di controllo sulle stesse;
- g) qualora le organizzazioni iscritte abbiano apportato modifiche statutarie o abbiano modificato la propria denominazione e non l'abbiano comunicato alla competente struttura regionale;
- h) qualora non adempiano alle disposizioni previste per la vigilanza della permanenza dei requisiti per l'iscrizione e non trasmettano i documenti richiesti.

La cancellazione avviene, salvo il caso di cui alla lettera a) c)d) h), previa diffida con la quale si ingiunge alla organizzazione interessata di ripristinare la situazione originaria, se possibile. Tra-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

scorsi sessanta giorni dalla suddetta diffida, la struttura regionale competente adotta il decreto di cancellazione dal registro e lo trasmette con raccomandata con avviso di ricevimento all'organizzazione cancellata e, per conoscenza, alla Posizione di Funzione preposta alla tenuta dello stesso, per l'aggiornamento dello stesso, nonché all'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale delle Marche.

La cancellazione comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo (art. 4, comma 6 della legge).

5. Attività di vigilanza sulle organizzazioni di volontariato.

Periodicamente le sezioni che hanno adottato i decreti di iscrizione delle organizzazioni di volontariato procedono alla verifica della permanenza dei requisiti sulla base dei quali le organizzazioni sono state iscritte e all'effettiva operatività delle medesime, utilizzando la modulistica da adottarsi con successivo decreto del Dirigente della P.F. I.P.A.B., infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali

Per l'esercizio della funzione di vigilanza le sezioni potranno avvalersi degli Enti Locali, i quali, su richiesta delle strutture regionali preposte alla vigilanza, effettueranno presso la sede (legale o operativa) delle organizzazioni le necessarie ispezioni.